

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 909**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BUCCIERO, CARUSO Antonino,  
SEMERARO, MUGNAI, PELLICINI, MULAS, CONSOLO,  
BONGIORNO e MENARDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2001**

---

Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152, circa la nuova  
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

---

ONOREVOLI SENATORI. - La nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale introdotta con la legge 152 del 30 marzo 2001, è stata approvata al termine della XIII legislatura quando la maggioranza governativa volle ingolfare le Camere con una notevole mole di disegni di legge che, trascurati per anni, vennero ritenuti improvvisamente impellenti e di immediata approvazione.

Molti di questi disegni di legge furono pertanto approvati con scarsi approfondimenti per non dire con notevole superficialità.

Uno di essi è appunto quello che, modificando la disciplina degli istituti di patronato, ha tradito la natura del rapporto fiduciario che lega il cittadino e l'avvocato.

La legge, infatti, obbliga (o concede la facoltà?) gli istituti di patronato a redigere liste di avvocati «convenzionati»; tale nuova figura di avvocato deprime la professione forense, privandola dell'indipendenza che è caratteristica peculiare della categoria, senza peraltro garantire la tutela del cliente.

L'inflazione degli albi degli avvocati è infatti notoria: la pleora di circa 115.000 iscritti induce a spietata concorrenza e, nella fattispecie, l'affanno ad ottenere la «convenzione» con questo o quell'istituto di patronato indurrà molti a sottoscrivere condizioni capestro poiché sarà consentito agli avvocati derogare dalle tariffe professionali (articolo 9, comma 2).

La deroga alle tariffe professionali viola, in realtà, le norme poste a tutela della qualità

e del decoro del professionista: la legge 13 giugno 1942, n. 794, all'articolo 24, infatti vieta espressamente all'avvocato di richiedere una parcella inferiore ai minimi inderogabili per legge; il codice deontologico degli avvocati all'articolo 10 sancisce il dovere di indipendenza, obbligando il legale a «conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni», mentre all'articolo 19 vieta l'accaparramento di clientela e, quindi, conseguentemente, «l'offerta di prestazioni professionali a terzi ed in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela».

È noto, peraltro, che senza un adeguato compenso la prestazione di un professionista non può garantire il cliente: nella fattispecie la «convenzione» da una parte selezionerà avvocati di scarsa qualità tecnica, dall'altra produrrà l'effetto di costringere l'avvocato ad approntare difese... di massa.

Il tutto a scapito del lavoratore, che subirà un professionista non competente e non autonomo e indipendente, stante lo stretto rapporto che questi avrebbe con gli istituti di patronato ed assistenza sociale.

Nella legge, tra l'altro, non è chiaro chi deve pagare il compenso del legale: se il lavoratore che dà il mandato all'avvocato o l'istituto di patronato che stipula la convenzione con il predetto.

Dubbi che diventano ancora più forti nelle ipotesi di esenzioni o riduzioni del contributo alle spese.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) la gratuità delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalle leggi vigenti».

### Art. 2.

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela di cui al comma 1 sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge».

### Art. 3.

1. All'articolo 9, della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli istituti di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dagli istituti stessi. Dette convenzioni sono notificate al Consiglio dell'Ordine degli avvocati ove è iscritto il legale stipulante, nonché alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle

alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni.»;

*b)* al comma 2, l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di esso, con esclusione di quello della casa di abitazione, il contributo alle predette spese è ridotto nella misura del 50 per cento; nei casi di esenzione e riduzione dei contributi alle spese e competenze da parte dei soggetti anzidetti, sarà il medesimo istituto di patronato e di assistenza sociale a provvedere al pagamento integrale o parziale del compenso al professionista.»;

*c)* il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'esercizio della tutela in sede giudiziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 non rientra tra le attività ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13».

#### Art. 4.

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale e anche all'informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo».